



SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
CESAREPOZZO
servizi d'integrazione sanitaria

Tutela Inidoneità Partner

Allegato al Regolamento applicativo dello Statuto

Edizione Luglio 2017

SEDE NAZIONALE

Via S. Gregorio, 48
20124 Milano
Tel. 02.66726.1
Fax 02.66726313
infocenter@mutuacesarepozzo.it



ABRUZZO

Via Grotte del Cavallone, 11
65124 PESCARA
Tel. 085.4212152
Fax 085.4226442
abruzzo@mutuacesarepozzo.it

BASILICATA

Viale Unicef
c/o Centro Comm. Galassia
85100 POTENZA
Tel. 0971.58791
Fax 0971.58914
basilicata@mutuacesarepozzo.it

CALABRIA

Via Caprera, 8
89127 REGGIO CALABRIA
Tel. 0965.331960
Fax 0965.814305
calabria@mutuacesarepozzo.it

CAMPANIA

Via Enrico Cosenz, 13
80142 NAPOLI
Tel. 081.261568
Fax 081.289535
campania@mutuacesarepozzo.it

EMILIA ROMAGNA

Via Boldrini, 18/2
40121 BOLOGNA
Tel. 051.6390850
Fax 051.6393659
emilia@mutuacesarepozzo.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Giustiniano, 8
34133 TRIESTE
Tel. 040.367811
Fax 040.3726001
friuli@mutuacesarepozzo.it

LAZIO

Via Cavour, 47
00184 ROMA
Tel. 06.47886742
06.4815887
Fax 06.47886743
lazio@mutuacesarepozzo.it

LIGURIA

Via E. De Amicis, 6/2
16122 GENOVA
Tel. 010.5702787
Fax 010.5452134
liguria@mutuacesarepozzo.it

LOMBARDIA

Via Venini, 1
20127 MILANO
Tel. 02.66726410
Fax 02.66726414
lobbardia@mutuacesarepozzo.it

MARCHE

Via G. Marconi, 227
60125 ANCONA
Tel. 071.43437
Fax 071.2149015
marche@mutuacesarepozzo.it

MOLISE

Via Garibaldi, 67/69
86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874.482004
Fax 0874.494098
molise@mutuacesarepozzo.it

PIEMONTE VALLE D'AOSTA

Via Sacchi, 2 bis
10128 TORINO
Tel. 011.545651
Fax 011.5189449
piemonte@mutuacesarepozzo.it

PUGLIA

Via Beata Elia di S. Clemente, 223
70122 BARI
Tel. 080.5243662
080.5730206
Fax 080.5211661
puglia@mutuacesarepozzo.it

SARDEGNA

Corso Vico, 2
07100 SASSARI
Tel. 079.236394
Fax 079.2010241
sardegna@mutuacesarepozzo.it

SICILIA

Via Torino, 27/D
90133 PALERMO
Tel. 091.6167012
Fax 091.6177524
sicilia@mutuacesarepozzo.it

TOSCANA

Via degli Orti Oricellari, 34
50123 FIRENZE
Tel. 055.211806
Fax 055.296981
toscana@mutuacesarepozzo.it

TRENTINO ALTO ADIGE

Piazza Verdi, 15 int. 4
39100 BOLZANO
Tel. 0471.300189
Fax 0471.309589
trentino@mutuacesarepozzo.it

UMBRIA

Via Nazario Sauro, 4/B
06034 FOLIGNO
Tel. 0742.342086
Fax 0742.349043
umbria@mutuacesarepozzo.it

VENETO

Via Ulloa, 5
30175 MARGHERA (VE)
Tel. 041.926751
Fax 041.5387659
veneto@mutuacesarepozzo.it

____ SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
CESAREPOZZO
servizi d'integrazione sanitaria

Tutela Inidoneità Partner

Allegato al Regolamento applicativo dello Statuto
Edizione Luglio 2017

TUTELA INIDONEITÀ PARTNER

FORMA DI ASSISTENZA AGGIUNTIVA

Contributo associativo annuo - **Euro 60,00** (*sessanta/00*)

L'adesione alla forma di assistenza aggiuntiva Tutela Inidoneità Partner può essere richiesta da tutti coloro:

- a) che all'atto della domanda siano regolarmente iscritti alla forma di assistenza base Tutela Globale o Tutela Globale Extra e alla forma di assistenza aggiuntiva Partner;
- b) il cui coniuge o convivente legato da vincolo affettivo sia dipendente di un'azienda che opera nell'ambito del trasporto pubblico locale e delle attività ferroviarie;
- c) il cui coniuge o convivente legato da vincolo affettivo sia sottoposto - in forza delle normative vigenti - a visita per revisione al fine di accertare se sia in possesso dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali occorrenti per disimpegnare le mansioni inerenti al profilo di cui è rivestito. Non è assimilabile a visita per revisione l'accertamento sanitario di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il diritto ai sussidi elencati nella forma di assistenza Tutela Inidoneità Partner non compete quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di adesione.

Decorsi tre anni completi e continuativi senza interruzioni dalla data di adesione alla forma di assistenza aggiuntiva Tutela Inidoneità Partner, sono riconosciuti i sussidi maturati dopo tale decorrenza anche quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di adesione.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

1 INIDONEITÀ TEMPORANEA ALLA MANSIONE SPECIFICA E CONSEGUENTE UTILIZZO IN ALTRE MANSIONI

1.1 Diritto al sussidio e suo importo

Al socio, nel caso in cui il proprio coniuge o convivente legato da vincolo affettivo venga dichiarato - a seguito di malattia o infortunio - temporaneamente inidoneo dagli Enti preposti alla mansione specifica rispetto alla qualifica di appartenenza, spetta un sussidio giornaliero - dal primo giorno fino al termine dell'inidoneità - di euro 10,00 (dieci/00).

Il sussidio giornaliero spetta solo se il coniuge o convivente legato da vincolo affettivo del socio è in servizio attivo, per un periodo massimo di 75 giorni lavorativi per anno solare e per evento.

1.2 Periodo di carenza

Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di adesione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- 1) *Documento dell'Ente preposto comprovante l'avvenuta dichiarazione di temporanea inidoneità alla mansione specifica.*
- 2) *Attestazione dell'Ente di appartenenza che il dipendente, durante il periodo di temporanea inidoneità alla mansione specifica, ha svolto altre mansioni.*

2 INIDONEITÀ TEMPORANEA ALLA MANSIONE SPECIFICA E CONSEGUENTE ASPETTATIVA PER MOTIVI DI SALUTE “NON DERIVANTI DA STATO PATOLOGICO ACUTO IN ATTO”

2.1. Diritto al sussidio e suo importo

Un sussidio dello stesso valore di cui al precedente punto 1.1 compete al socio nel caso in cui, per motivi di salute “non derivanti da stato patologico acuto in atto”, il proprio coniuge o convivente legato da vincolo affettivo venga dichiarato dagli Enti preposti temporaneamente inidoneo alla mansione specifica rispetto alla qualifica di appartenenza. Il sussidio giornaliero spetta solo se il coniuge o convivente legato da vincolo affettivo del socio viene disposto d'ufficio - anche successivamente ad un periodo di malattia - in tale aspettativa, ai sensi dell'articolo 24 Allegato A) al Regio Decreto n.148 del 08 gennaio 1931 così come modificato dall'articolo 4 dell'Accordo Nazionale sottoscritto il 19 settembre 2005 (che costituisce parte integrante del CCNL dei lavoratori autoferrotranvieri e della mobilità). Il sussidio giornaliero spetta per un periodo massimo di 75 giorni di aspettativa - computando un massimo di 25 giorni al mese - per anno solare e per evento.

2.2. Periodo di carenza

Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di adesione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- 1) Documento dell'Ente preposto comprovante l'avvenuta dichiarazione di temporanea inidoneità alla mansione specifica.
- 2) Attestazione dell'Ente di appartenenza che il dipendente, durante il periodo di temporanea inidoneità alla mansione specifica, è stato disposto d'ufficio per motivi di salute "non derivanti da stato patologico acuto in atto" in forza dell'articolo 24 Allegato A) al regio Decreto n. 148 del 08 Gennaio 1931 così come modificato dall'articolo 4 dell'Accordo Nazionale sottoscritto il 19 Settembre 2005 (che costituisce parte integrante del CCNL dei Lavoratori autotrasportatori e della mobilità).

3 INIDONEITÀ TEMPORANEA ALLA MANSIONE

PER SOSPENSIONE O REVISIONE DELLA SPECIALE LICENZA

3.1 Diritto al sussidio e suo importo

Al socio, nel caso in cui il proprio coniuge o convivente legato da vincolo affettivo che, per tipologia di lavoro sia titolare di speciale licenza o abilitazione professionale (ad esempio: Certificato complementare armonizzato, Carta di Qualificazione del Conducente, ecc), si veda sospesa, o sottoposta a revisione, la predetta speciale licenza o abilitazione professionale per cause colpose nell'esercizio dell'attività lavorativa durante l'orario di lavoro riconosciuto e debba essere sottoposto a ulteriori accertamenti per appurarne l'idoneità, spetta un sussidio giornaliero - dal primo giorno fino a quando non sarà rientrato in possesso della propria licenza o abilitazione professionale - di euro 10,00 (dieci/00).

Il sussidio giornaliero spetta solo se il coniuge o convivente legato da vincolo affettivo è in servizio attivo, per un periodo massimo di 75 giorni lavorativi per anno solare e per evento.

3.2 Esclusione dal diritto ai sussidi

Il sussidio non spetta al socio se la revisione o la sospensione della abilitazione professionale sia conseguente a una o più delle seguenti violazioni al Codice della Strada:

- a) guida sotto l'influenza dell'alcool qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro;
- b) guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti;
- c) guida di un veicolo diverso rispetto a quello consentito dal documento abilitativo in possesso del coniuge o convivente legato da vincolo affettivo (per esempio nel caso in cui un conducente munito di carta di qualificazione per il trasporto di cose conduca un veicolo per cui è richiesta la carta di qualificazione per il trasporto di persone e viceversa).

In ogni caso, il diritto al sussidio non spetta al socio per il coniuge o convivente legato da vincolo affettivo e lavoratore dipendente se, anche in conseguenza della sospensione o revisione, venga disposto il ritiro e/o la revoca della speciale licenza o abilitazione professionale.

3.3 Periodo di carenza

Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di adesione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- 1) Documentazione attestante il ritiro di speciale licenza o abilitazione professionale di guida.
- 2) Attestazione dell'Ente di appartenenza che il dipendente, durante il periodo di sospensione o ritiro di speciale licenza o abilitazione professionale di guida, ha svolto altre mansioni.
- 3) Lettera del socio con il resoconto scritto dei fatti.

4 INIDONEITÀ DEFINITIVA ALLA MANSIONE SPECIFICA

4.1. Diritto al sussidio e suo importo

Al socio, nel caso in cui il proprio coniuge o convivente legato da vincolo affettivo venga dichiarato - a seguito di malattia o infortunio - definitivamente inidoneo dagli Enti preposti alla mansione specifica rispetto alla qualifica di appartenenza, è riconosciuto per una sola volta un sussidio nelle seguenti misure:

- a) euro 1.000,00 (mille/00) per il coniuge o convivente legato da vincolo affettivo del socio con età inferiore a 39 anni all'atto della certificazione di inidoneità definitiva;
- b) euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per il coniuge o convivente legato da vincolo affettivo del socio con età uguale o superiore a 39 anni ma inferiore a 50 anni all'atto della certificazione di inidoneità definitiva;
- c) euro 1.000,00 (mille/00) per il coniuge o convivente legato da vincolo affettivo del socio con età uguale o superiore a 50 anni all'atto della certificazione di inidoneità definitiva.

4.2 Periodo di carenza

Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di adesione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Documento dell'Ente preposto comprovante l'avvenuta dichiarazione di definitiva inidoneità alla mansione specifica

5 NORME GENERALI

5.1 Massimale

Il sussidio giornaliero previsto nei precedenti articolo 1), 2) e 3) viene erogato per un periodo massimo cumulabile di 75 giorni lavorativi per anno solare.

NORME GENERALI

DOCUMENTI AGGIUNTIVI PER OGNI RICHIESTA:

- a) Certificato di stato di famiglia certificante il grado di parentela con il socio.
- b) Certificato di convivenza sotto lo stesso tetto del socio in caso di convivenza more uxorio. Tutti i documenti possono essere sostituiti con il modulo per la dichiarazione di notorietà, da autenticare presso le nostre sedi regionali.

SERVIZI SEMPRE ATTIVI PER GLI ASSISTITI

info center

02.667261
infocenter@mutuacesarepozzo.it

CHIAMA, SCRIVI, PARTECIPA.

Chiama: il numero 02.667261

dal Lunedì al Venerdì 9.00-13.00 • 13.30-17.30

Scrivi: all'indirizzo e.mail infocenter@mutuacesarepozzo.it

Tramite Infocenter puoi:

- Conoscere le forme di assistenza
- Avere informazioni sui regolamenti
- Ricevere notizie sulla vita associativa
- **Richiedere l'attivazione di una presa in carico** per avere una prestazione sanitaria presso i centri convenzionati

CESAREPOZZO
xte

Un servizio veloce, sicuro, e sempre attivo per:

- Visualizzare e modificare i tuoi **dati anagrafici**
- Stampare la **certificazione dei contributi associativi** versati
- Stampare lo **storico dei sussidi** erogati
- Visualizzare le **Forme di assistenza sottoscritte**
- **Avviare la richiesta di sussidio direttamente on line**
- **Monitorare lo stato delle proprie pratiche di sussidio**
- Cercare i **centri sanitari convenzionati** su tutto il territorio nazionale
- Richiedere **informazioni** attraverso la compilazione dell'apposito form



Il socio può:

- utilizzare le **strutture convenzionate in tutta Italia con FONDO SALUTE, partner di CesarePozzo (poliambulatori, studi specialistici, ospedali, case di cura, ecc...), e quelle della rete gestita dal Consorzio Mu.sa.;**
- usufruire dei tariffari scontati per sé e per i propri familiari aventi diritto;
- accedere alle prestazioni sanitarie convenzionate con tempi di attesa ridotti.

CESAREPOZZO
xte
APP



Come effettuare il primo accesso tramite l'App?

SCARICA da Play Store l'app **CESAREPOZZOXte APP**

EFFETTUA IL LOGIN inserendo il numero di cellulare registrato in **CESAREPOZZOXte** e la relativa password.

COSA PUOI FARE TRAMITE L'APP?

- Avere la tessera associativa sempre a portata di click
- Caricare le richieste di rimborso dallo smartphone o dal tablet allegando direttamente le scansioni o le foto dei documenti di spesa
- Verificare lo stato delle proprie richieste di rimborso
- Consultare i propri dati anagrafici e le proprie adesioni

PER POTER UTILIZZARE L'APP UFFICIALE OCCORRE ESSERE REGISTRATI A CESAREPOZZOXte

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
CESAREPOZZO
servizi d'integrazione sanitaria

SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO

Via San Gregorio 46/48 • 20124 Milano
C.F. 80074030158 • Tel. 02.66726.1 • Fax. 02.66726313
infocenter@mutuacesarepozzo.it

www.mutuacesarepozzo.org